Istituto Comprensivo Statale
"Cosimo De Giorgi"

ad indirizzo musicale

leic82800a@istruzione.it
leic82800a@pec.istruzione.it
Via Toselli, 1 – 73023 Lizzanello (LE)
www.comprensivolizzanello.edu.it

Prot. (vedi stampiglia)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"C. DE GIORGI"-LIZZANELLO (LE)
Prot. 0007668 del 16/10/2025
VII-4 (Uscita)

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Sito web
Agli atti

OGGETTO: **Comunicazioni circa la richiesta e l'utilizzo dei permessi di cui alla LEGGE 104/92 art. 33 comma 3 o comma 6 relativo all'Anno Scolastico 2025/2026**

Per il personale ATA, si precisa che il CCNL 2019/2021 "ISTRUZIONE E RICERCA" SEZIONE SCUOLA sottoscritto in data 18/01/2024, all'Art. 68 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge, recita:
1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Per il personale docente i tre giorni di permesso per assistenza ad un familiare disabile grave, sono disciplinati dall'articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18.
I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione

leic82800a@istruzione.it
leic82800a@pec.istruzione.it
Via Toselli, 1 – 73023 Lizzanello (LE)
www.comprensivolizzanello.edu.it

dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Tutto ciò premesso, per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si ricorda alle SS.LL. di presentare:

- **Conferma dell'istanza presentata nell'a. s. 2024 - 2025**

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, nel rispetto degli artt.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a. s. precedente.

Il modello per presentare l'autocertificazione è l'allegato n.1

- **Prima istanza**

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s. m. i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Il modello per presentare l'autocertificazione è l'allegato n. 2

- **Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92**

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

- **Cronoprogramma dei permessi**

Si precisa quindi che, ai sensi della normativa vigente e sin qui richiamata, coloro che fruiranno dei permessi in parola produrranno una programmazione mensile da presentare**, a decorrere dal mese di novembre 2025**, **entro giorno 3 di ciascun mese**, (il modello di presentazione del cronoprogramma è l'allegato 3) salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore presenterà una comunicazione di variazione nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Eventuali modifiche al cronoprogramma dovranno essere comunicate attraverso l'allegato 4.

leic82800a@istruzione.it
leic82800a@pec.istruzione.it
Via Toselli, 1 – 73023 Lizzanello (LE)
www.comprensivolizzanello.edu.it

Si precisa inoltre che, oltre alla presentazione del cronoprogramma, il/la richiedente dovrà fare richiesta per i singoli giorni di permesso tramite la segreteria digitale utilizzando Argo personale.

Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non dovrà presentare nessuna richiesta.

- **Uso improprio dei permessi**

Al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ricorda al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l'assistenza.

- **Ricovero**

L'accesso alla misura in parola è precluso se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
I permessi vanno concessi comunque in caso di ricovero a tempo pieno:

- del minore disabile, se i sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare
- del disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine.
- I permessi sono, altresì, concessi quando il disabile si deve recare al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche e terapie certificate. Tale ipotesi, infatti, interrompe il tempo pieno del ricovero e determina l'affidamento del disabile all'assistenza del familiare

La Dirigente Scolastica
Maria Assunta Corsini
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)